


Pubblicato il 31/08/2017

N. 09502/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 06700/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6700 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Piacentini Giulia, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Altieri, Michelangelo Fiorentino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano n. 80,

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Commissione Giudicatrice del Concorso Ddg 105/2016 Usr Lazio Comune Primaria non costituiti in giudizio;

*nei confronti di*

Daniela Nardoni non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

1) della Graduatoria di merito definitiva del concorso per posto comune scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016,

approvata con DDG. n. 278 del 16.06.2017 e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 361 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5, notevolmente inferiore rispetto a quello spettante sulla base di un'esatta valutazione dei titoli;

2) della griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente, allo stato non noti;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23/02/2016;

e con motivi aggiunti depositati il 13 agosto 2017

del decreto dirigenziale n. 403 del 24 luglio 2017 con il quale alla ricorrente veniva attribuito solo il punteggio di 1,5 ai sensi del punto B.5.4 del DM 94/2016 mentre non venivano attribuiti i 5 punti di cui al punto A.1.2 della precitata Tabella;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che col ricorso in esame parte ricorrente fa valere che nonostante la rettifica della sua posizione nella graduatoria del concorso per posto comune scuola primaria approvata con DDG n. 278 del 16 giugno 2017 a seguito di apposito reclamo inoltrato dalla stessa come da altri interessati, la detta posizione dell'interessata risulta ancora errata per il mancato riconoscimento anziché di soli 5 punti di complessivi 11,5 punti per i titoli come derivanti dai 5 punti di cui alla TAB. A.1.1 del DM 94/2016 per il possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento quale titolo di accesso, dai 5 punti per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la ridetta laurea come previsto dalla Tabella al punto A.1.2 del medesimo DM. 94/2016, oltre che da 1,5 punti di cui al punto B.5.4 della detta Tabella per il titolo di specializzazione sul sostegno di cui è titolare l'interessata e che le consentirebbe di graduarsi con punti 80,3, anziché con punti 73,8 come si evince dal DM n. 278/2017 impugnato;

Rilevato che anche nel successivo decreto dirigenziale n. 403 del 24 luglio 2017 non appare integrata la posizione della ricorrente, che anzi scende al posto 378 da 361, in quanto sono stati riconosciuti esclusivamente 1,5 punti ai sensi del punto B.5.4 D.M. 94/16, mentre non sono stati ancora attribuiti i 5 punti ai sensi del punto A.1.2 della precitata Tabella, senza che sia evincibile alcuna motivazione al riguardo;

Ritenuto che, in assenza di attuale costituzione dell'Amministrazione dell'istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio dovrà produrre una compiuta relazione dalla quale si evincano le ragioni per le quali non sono stati valutati al completo i titoli dichiarati da parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche di telematica della presente

ordinanza;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso

introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la

presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare vadano al definitivo;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 7 novembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

- ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di depositare in giudizio la compiuta relazione in ordine agli argomenti in motivazione indicati entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche di telematica della presente ordinanza;
- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2017.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Saponè**

**IL SEGRETARIO**